



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Delibera n. 211 del 2 marzo 2016

Delibera concernente l'applicazione delle ipotesi di inconferibilità/incompatibilità, ex artt. 5 e 10 del d.lgs. n. 39/2013 dell'incarico di direttore sanitario di un'azienda ospedaliera a colui che, in precedenza, abbia rivestito un incarico di componente, senza deleghe gestionali, del consiglio di gestione in una società in controllo pubblico regionale. Fascicolo n. 346-2016.

Il Consiglio dell'Autorità nazionale anticorruzione

nell'adunanza del 2 marzo 2016;

visto l'articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorità esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;

visto l'art. 1 comma 2 lett. c) del d.lgs. aprile 2013 n. 39, secondo cui per «enti di diritto privato in controllo pubblico», si intendono «le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi»;

visto l'art. 15 comma 1 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, secondo cui «Il responsabile del piano anticorruzione di ciascuna amministrazione pubblica, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico, di seguito denominato «responsabile», cura, anche attraverso le disposizioni del piano anticorruzione, che nell'amministrazione, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico siano rispettate le disposizioni del presente decreto sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi. A tale fine il responsabile contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità»;

visto l'art. 16 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, secondo cui l'Autorità nazionale anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al citato decreto, in tema di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi;



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

vista la relazione dell'Ufficio vigilanza sulle misure anticorruzione (UVMAC).

Fatto

Con nota pervenuta il 2 novembre 2015, prot. n. [omissis] di pari data, è stata segnalata all'Autorità, da parte del portavoce del gruppo M5S alla Camera dei deputati e del portavoce del Gruppo M5S dell'assemblea regionale siciliana, la presunta sussistenza di una situazione di inconferibilità/incompatibilità, ai sensi del d.lgs. n. 39/2013, dell'incarico di direttore sanitario dell'azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione [omissis] di [omissis], conferito alla dott.ssa [omissis],

In particolare, gli esponenti rappresentano che, in data [omissis], con un decreto dell'assessore alla sanità della Regione [omissis] *pro tempore* è stato istituito l'Istituto [omissis]. Tal provvedimento ha assegna la gestione del futuro polo pediatrico all'ospedale Civico di [omissis]. Oltre all'assessore regionale alla sanità *pro tempore*, a mettere la firma in calce al suddetto decreto assessoriale, sono stati il dirigente generale e la dirigente del "Servizio IV" dell'assessorato Sanità, dott.ssa [omissis].

Il [omissis], la dott.ssa [omissis], dirigente in comando del "servizio IV" dell'assessorato alla sanità della regione [omissis], ha comunicato al dirigente generale dell'assessorato alla Sanità della Regione [omissis] di aver ottenuto l'incarico di direttore sanitario dell'[omissis]. Successivamente, il [omissis] è stata effettuata la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con decorrenza [omissis] 1, risoluzione poi approvata il [omissis].

A tal fine, gli esponenti chiedono, altresì, *"come sia possibile che alla data del [omissis] la dott.ssa [omissis], avendo già precedentemente firmato la risoluzione consensuale del contratto con decorrenza [omissis], poi posticipato al [omissis], abbia potuto firmare, in qualità del responsabile del "servizio IV" programmazione ospedaliera della Regione Sicilia, un provvedimento riguardante direttamente l'azienda della quale avrebbe appena assunto la nuova posizione lavorativa di direttore sanitario"*.

A ciò si aggiunge che, in data [omissis] e fino al [omissis], la dott.ssa [omissis] abbia ricoperto l'incarico di componente del consiglio di gestione della [omissis].

A parere dei segnalanti, infatti, la Società [omissis] è una società consortile per azioni a capitale interamente pubblico, costituita il 22 dicembre 2009 tra la Regione [omissis], socio pubblico di maggioranza e le Aziende del servizio sanitario regionale, annoverabile, ai sensi dell'art. 5 e 10 del d.lgs. n. 39/2013 nella definizione di enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale. Di qui la presunta inconferibilità prevista dall'art. 5 del citato decreto 39, secondo il quale: «Gli incarichi di... direttore sanitario e... nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale». Allo stesso modo, ma in tema di incompatibilità, l'art. 10 del citato decreto prevede che:«...gli incarichi di...direttore sanitario nelle aziende sanitarie locali in una medesima regione sono incompatibili--- con gli incarichi o le cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale».

Il Direttore generale dell'[omissis] chiedeva al RPC di verificare, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 39/2013 le presunte situazioni di inconferibilità/incompatibilità sollevate nei confronti della dott.ssa [omissis].

In ragione di ciò, in seguito ai rilievi mossi, ai sensi dell'art. 15 del citato decreto 39/2013, da parte del RPC dell'[omissis] l'interessata contro deduceva quanto segue.



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

Quanto alle presunte violazioni del d.lgs. n. 39/2013 sollevate, da parte della dott.ssa [omissis] si è evidenziato che andasse accertata, prioritariamente, la sussumibilità nell'ambito della portata applicativa della norma citata della citata società [omissis] quale ente di diritto privato regolato e finanziato da pubbliche amministrazioni. Successivamente, doveva chiarirsi se l'incarico di consigliere del consiglio di gestione potesse ricomprendersi nella definizione di cui all'art. 1, co. 2 lett. l) del d.lgs. n. 39/2013. La dott.ssa [omissis], in seguito all'analisi della natura giuridica e delle funzioni svolte dalla [omissis], al controllo analogo svolto nei confronti del citato Ente privato dalla Regione [omissis] e della aziende sanitarie [omissis] giungeva alla conclusione che la [omissis] non andasse annoverata tra gli enti di diritto privato regolati o finanziati. Quanto alla carica di consigliere di gestione, senza deleghe gestionali, della stessa [omissis], ricoperta dal [omissis] al [omissis], l'interessata, riprendendo numerosi pareri espressi dall'ANAC sul tema ha concluso per l'assenza di qualsiasi violazione delle disposizioni previste dal d.lgs. n. 39/2013.

Quanto poi al rilievo in ordine alla sottoscrizione, in data [omissis], del D.A. n. [omissis] "Rete pediatrica: Istituto [omissis], la scrivente ha sottolineato come abbia assunto le funzioni di direttore sanitario solo in data [omissis] e che la predisposizione del citato decreto è avvenuto in epoca antecedente alla formale adozione da parte dello stesso da parte dell'assessore regionale alla salute *pro tempore*. La proposta di decreto è stata inoltrata alla segreteria dell'assessore il [omissis] e ricevuta in data [omissis], per poi essere perfezionata successivamente. Ragion per cui non può addebitarsi alcun ipotesi di conflitto di interesse.

Ritenuto in diritto

Ai fini di valutare la sussistenza di eventuali situazioni di inconferibilità ai sensi del decreto 39/2013 è necessario, quindi, valutare se la Società [omissis] possa essere ricompresa nella definizione di cui all'art. 1, comma 2 lett. c) a tenore del quale per «enti di diritto privato in controllo pubblico», si intendono "le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, potere di nomina dei vertici o dei componenti degli organi".

Secondo quanto stabilito dall'articolo 1 dello Statuto, la Società [omissis] è una società per azioni a capitale interamente pubblico, il cui socio di maggioranza è la Regione [omissis], mentre gli altri soci pubblici sono le aziende del servizio sanitario regionale. Tale società opera esclusivamente su incarico e committenza dei soli Soci, Regione [omissis] ed aziende sanitarie del servizio sanitario regionale, che esercitano su di essa un controllo analogo a quello svolto nei confronti dei propri uffici o servizi.

Tale società è un articolazione dell'Ente regionale e degli altri soci pubblici che si caratterizza per quel tipo di controllo previsto dal legislatore, ai sensi dell'art. 2359 c.c. Alla luce di tali argomentazioni la [omissis] dovrebbe essere inquadrata nella novero degli "enti di diritto privato in controllo pubblico".

Per completezza d'indagine, bisogna altresì verificare, se la società consortile in questione possa altresì rientrare nella definizione di "ente di diritto privato regolato o finanziato". Tale definizione è volta ad individuare quella vasta porzione di territorio al confine tra pubblico e privato, che investe



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

proprio gli enti regolati o finanziati e, cioè, soggetti appositamente concepiti con forti componenti di ibridazione, che hanno larghi tratti privatistici, ma con vincoli di regolazione o di vigilanza o di controllo che riconducono all'apparato pubblicistico. Suddetto universo di enti ha uno spettro più ampio rispetto agli enti di diritto privato in controllo pubblico, che di privatistico hanno la veste formale e taluni modi di azione, ma che nascondono un'anima pubblicistica per ciò che attiene alla loro *mission* essenzialmente pubblica. La *mission* e l'anima pubblicistica della citata società sono, infatti, rinvenibili nelle norme dello Statuto (art. 5 in tema di scopo e oggetto sociale) e non possono che andare nella direzione di definire tale società un "ente di diritto privato in controllo pubblico", ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. c) del d.lgs. n. 39/2013.

Nel caso esaminato, non ci troviamo nel mondo delle imprese private che hanno un rapporto con l'amministrazione perché sono da questa regolati e possono avere interesse a condizionarne l'azione in senso favorevole ai propri interessi, ma in quello, opposto, dell'amministrazione in senso ampio.

In tal senso e, da ultimo, si è già espressa quest'Autorità con la delibera n. 163/2016, in corso di pubblicazione sul sito istituzionale.

Quanto alle considerazioni espresse dagli istanti in ordine al possibile conflitto di interessi emergente dalla sottoscrizione da parte della dott.ssa [omissis], in data [omissis], del D.A. n. [omissis] "Rete pediatrica: Istituto [omissis], non si può non concordare con l'interessata che la predisposizione di tale documento è avvenuta prima del conferimento delle funzioni di direttore sanitario, non ricorrendo quindi, le ipotesi previste dal novellato 6 bis della legge n. 241/1990 di conflitto di interessi.

Tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

- Pinsussistenza delle segnalate violazioni delle disposizioni del d.lgs. n. 39/2013, la conseguente archiviazione del fascicolo e la comunicazione della presente ai soggetti interessati e ai segnalanti.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 10 maggio 2016

Il Segretario, Maria Esposito